



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/07/2015

N. 84

OGGETTO: SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E DI TUTELA DEL TERRITORIO E PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E/O DI SUPPORTO DI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE - STIPULA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno Duemilaquindici, addì tre del mese di Luglio, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore
5. REBORI NICOLETTA - Assessore
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore

T O T A L E

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
5	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione e proposta del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

che la legge quadro sul volontariato 11/08/1991 num. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, a salvaguardia della sua autonomia e a favore del suo contributo originale nei conseguimento di carattere sociale, civile e culturale (art. 1, comma I);

che in base all'art. 8 della L. R. n. 40 del 30/08/1993, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, civile e culturale;

che la legge 7/12/2000, num. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevedendo i criteri cui si devono attenere le amministrazioni statali e gli enti locali nei rapporti con le associazioni esistenti;

Considerato che l'Associazione Nazionale Carabinieri, avente sezioni in tutto il territorio nazionale e all'estero, ha costituito nel proprio ambito Nuclei di volontariato, al fine di operare nel settore della solidarietà a favore dei soci ANC e di altre situazioni di bisogno e che, ai sensi dell'art 1, comma 4, del DPR 194/01, il Dipartimento della Protezione Civile, vista la capacità tecnico-operativa, ha iscritto l'ANC nell'elenco delle organizzazioni di volontariato (atto prot. num. DPCNRE/0030646 dell'01/07/2003);

Preso atto che il Comune di Lavagna intende avvalersi delle prestazioni del Nucleo, stabilendo di stipulare una convenzione per l'affidamento dei servizi;

Accertato che il Nucleo si impegna a prestare la propria opera senza scopi di lucro alcuno, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ed attraverso canoni di "gratuità, sussidiarietà, temporaneità", in base alle finalità del proprio Statuto;

Dato atto che in ogni caso l'attività di cui sopra riveste esclusivamente carattere di volontariato e non raffigura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato;

Vista la bozza di convenzione agli atti all'uopo predisposta e per la quale è stato dato parere favorevole dal Presidente del Nucleo (come da e-mail inviata in data 29/06/2015);



Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Arch. Massimo Beronio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 1/07/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 1/07/2015;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Nicoletta Rebori), palesamente espressi.

DELIBERA

- 1) di stipulare, per le motivazioni citate in premessa, una Convenzione tra l'Amministrazione comunale di Lavagna e l'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Regionale Volontariato di Protezione Civile, con sede in Genova - Via Brigata Salerno 19, in qualità di Associazione di Volontariato per lo svolgimento di Attività di protezione civile per attività integrativa e a supporto di servizi di interesse pubblico sul territorio comunale;
- 2) di approvare la bozza di Convenzione agli atti, dando mandato al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali per la formalizzazione della stessa con il legale rappresentante dell'Associazione meglio generalizzata in premessa;
- 3) di dare atto dell'entità del contributo assegnato all'Associazione suindicata nella misura annua di €. 2'000,00;
- 4) di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Pietro Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell' art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE



Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI LAVAGNA

(Provincia di Genova)

Rep. num.

c.f. COMUNE: 00601910102

SCRITTURA PRIVATA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E
DI TUTELA DEL TERRITORIO E PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O DI SUPPORTO
DI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.**

L'annoil giorno del mese di, in Lavagna, presso la sede del
Palazzo Municipale in p.zza Libertà 47

TRA

L'Amministrazione comunale di Lavagna (c.f. 00601910102), con sede in
Lavagna (Ge), Piazza della Libertà 47, con c.f. 00601910102, nel prosieguo
definita semplicemente anche Amministrazione o Comune, rappresentata da
....., n. a il e
residente, il quale agisce esclusivamente in nome per
conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale stessa, che
rappresenta in qualità di Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali

E

**NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI**, con sede in Genova, Via
Brigata Salerno 19, legalmente rappresentata dal Presidente e delegato
regionale Sig. nato a il, domiciliato per
la carica ricoperta in Via Brigata Salerno 19 (c.f. 95098080104) – Ente iscritto
nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio
boschivo della Regione Liguria ai sensi del D.P.R. num. 361/2000 con il num.



R/GE/0174;

PREMESSO

- che la legge quadro sul volontariato 11/8/1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, a salvaguardia della sua autonomia e a favore del suo contributo originale nei conseguimento di carattere sociale, civile e culturale (art. 1, comma I);
- che in base all'art. 8 della L. R. n. 40 del 30/08/1993, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, civile e culturale;
- che la legge 7 dicembre 2000, n° 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevedendo i criteri cui si devono attenere le amministrazioni statali e gli enti locali nei rapporti con le associazioni esistenti;
- che l'Associazione Nazionale Carabinieri, avente sezioni in tutto il territorio nazionale e all'estero, ha costituito nel proprio ambito Nuclei di volontariato, al fine di operare nel settore della solidarietà a favore dei soci ANC e di altre situazioni di bisogno;
- che ai sensi dell'art 1, comma 4, del DPR 194/01, il Dipartimento della Protezione Civile, preso atto della capacità tecnico-operativa, ha iscritto l'ANC nell'elenco delle organizzazioni di volontariato, con atto prot. n. DPCNRE/0030646 dell'1.7.2003;
- Che l'Amministrazione Comunale di Lavagna intende avvalersi del Nucleo Regionale di Volontariato di Protezione Civile Liguria



dell'Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per:

- a. emergenze in caso di alluvioni, stato di allerta per rischi idrogeologici e ambientali, incendi boschivi, neviccate, grandinate, mareggiate, trombe d'aria, industriali, smarrimento di persone ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale sia antropica;
- b. altri servizi di carattere NON di emergenza, ai fini di prevenzione e mitigazione dei rischi, in particolare campagne di prevenzione incendi boschivi, pulizia degli alvei dei torrenti, informazione alla popolazione ed organizzazione di corsi, seminari, ecc. in materia di protezione civile;
- c. attività di tipo formativo ed organizzazione di esercitazioni per migliorare la preparazione dei volontari aderenti;
- d. attività integrative, di ausilio e/o di supporto al personale Comunale per eventi di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive o altre di diversa tipologia che interessino il territorio comunale;

PRESO ATTO

- che il Comune di Lavagna intende quindi avvalersi delle prestazioni del Nucleo, stabilendo di stipulare una convenzione per l'affidamento di servizi;
- che il Nucleo si impegna a prestare la propria opera senza scopi di lucro alcuno, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ed attraverso canoni di "gratuità, sussidiarietà, temporaneità", in base alle



finalità del proprio Statuto;

- Visto il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Lavagna approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale num. 7 dell'11/02/2014

~~SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE~~

~~**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**~~

~~La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Lavagna e il Nucleo Regionale di Volontariato di Protezione Civile Liguria dell'Associazione Nazionale Carabinieri (di seguito definito Nucleo) per lo svolgimento di attività di Protezione Civile, come definita dall'articolo 3 della Legge 24/02/1992 num. 225 ed in attuazione della L.R. 17/02/2000 num. 9.~~

~~**Art. 2 – Collaborazione tra Comune e il Nucleo Regionale di Volontariato di Protezione Civile Liguria dell'Associazione Nazionale Carabinieri**~~

~~Il Comune e il Nucleo, unitamente ad altre Associazioni, cooperano per favorire attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente, degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale attraverso il Comitato Comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco del Comune di Lavagna ed istituito con Ordinanza Sindacale num. del~~

~~**Art. 3 – Associazione di Volontariato di Protezione Civile**~~

~~A tal fine il Nucleo garantisce l'attività volontaria dei propri aderenti, che saranno impegnati nell'attività di prevenzione, soccorso e tutela del territorio di seguito specificate.~~

~~Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono concordate e coordinate con i competenti Uffici Comunali secondo gli~~



indirizzi di Comitato Comunale di Protezione Civile.

L'Associazione di Volontariato attraverso il suo coordinatore autonomamente designato, manterrà i necessari rapporti con la Civica Amministrazione.

Art. 4 – Attività e modalità di intervento

Il Comune assicura, attraverso le procedure individuate dagli schemi operativi che costituiscono parte integrante del citato Piano Comunale di Emergenza, l'attivazione del Coordinatore referente dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile affinché a sua volta metta a disposizione apposita squadra, assicurando la partecipazione di **almeno 4 (quattro) volontari** salvo diversa indicazione del Comitato Comunale ed in dipendenza dell'entità dell'evento calamitoso allertato. Detta squadra svolge, nei limiti del territorio di competenza e secondo le disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale attraverso il Comitato Comunale di Protezione Civile, il monitoraggio delle zone soggette a rischio assicurando un adeguato servizio di vigilanza e, a seconda dei casi, di tutela del territorio e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche attraverso l'apporto di un sistema di apparecchi di radiocomunicazione.

Il Nucleo si impegna inoltre a collaborare con il Comune in attività integrative, di ausilio e/o di supporto affiancando il personale appartenente all'Amministrazione Comunale nell'ambito di eventi di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive od altre di diversa tipologia che interessino il territorio comunale.

Il Nucleo si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione compatibilmente con la disponibilità di tempo dei propri volontari, con gli



orari che saranno di volta in volta concordati in base alle effettive esigenze.

Il nucleo si impegna ad eseguire le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione ai referenti del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Comune è tenuto a comunicare al delegato del Nucleo ogni evento che possa incidere sull'effettuazione delle attività, sulla validità o sul contenuto della presente convenzione.

I referenti del Comune ed il delegato del Nucleo vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, verificando i risultati.

Art. 5 – Compiti del Comune

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Comitato Comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza, secondo gli indirizzi stabiliti dalle procedure contenute negli Schemi Operativi del Piano Comunale di Emergenza. Nelle operazioni di intervento il Comune impiega il suo personale ed i mezzi dallo stesso ritenuti necessari. L'Associazione di Protezione Civile mette a disposizione le risorse umane, materiali e le attrezzature disponibili conformando la sua attività alle indicazioni delle Autorità superiori.

Art. 6 – Materiale ed attrezzature

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 l'Associazione di



Volontariato potrà essere autorizzata ad utilizzare, oltre al proprio, anche il materiale destinato ad attività di Protezione Civile di proprietà della Civica Amministrazione e da questa messo a disposizione dei volontari. Detto materiale potrà essere utilizzato da questi nelle situazioni di prevenzione, di soccorso e per lo svolgimento delle esercitazioni ritenute utili alla formazione del personale sia dell'Associazione di Volontariato sia del Comune.

Art. 7 – Responsabile dei materiali

Per le finalità di cui al precedente punto, il coordinatore dell'Associazione di cui all'art. 3 sarà ad ogni effetto responsabile per l'uso e la manutenzione delle attrezzature messe a disposizione della civica Amministrazione. Il tipo di materiale utilizzato, il motivo e la data di utilizzo devono essere annotati a cura dello stesso coordinatore su un apposito registro.

Art. 8 – Obblighi dell'Associazione

L'ANC si impegna a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione e a presentare al Comune un relazione annuale dell'attività svolta.

Nei limiti del bilancio il Comune riconosce un contributo a sostegno delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui al citato art. 1, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento, danno o incidente, anche in itinere, che dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di che trattasi.

L'Associazione garantisce altresì la rispondenza alla vigente normativa in



materia di infortuni delle dotazioni di sicurezza in uso ai propri aderenti, nonché la specifica competenza e preparazione di questi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Art. 9 – Contributo all'ANC

Il Comune per propria parte, nel limite delle somme stanziare nel bilancio di previsione, riconosce all'ANC firmataria della presente convenzione un contributo finanziario annuo complessivo massimo di €. 2'000,00 (Euro duemila/00). Tale contributo è esclusivamente finalizzato alla fornitura di attrezzature relative alla propria attività, alla parziale copertura delle spese inerenti gli oneri derivati dalla stipula delle polizze assicurative, nonché ad eventuali spese sostenute per la formazione dei volontari e al rimborso di documentate spese vive.

Art. 10 – Modalità di pagamento

Il Comune si impegna ad erogare il contributo in due rate:

- un acconto del 50% sulla base di idoneo preventivo di spesa, che verrà comunque corrisposto indipendentemente dall'impiego di personale negli eventi calamitosi
- il saldo alla scadenza annuale, il cui importo è determinato in relazione al rendiconto delle spese di cui all'art. 9 effettivamente sostenute e delle attività svolte, che dovranno essere contenute in apposita relazione presentata dal coordinatore dell'associazione, entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata dalla data di esecutività dell'atto sino al 31/12/2015; A partire da tale data la stessa avrà durata annuale e si



intenderà tacitamente rinnovata, salvo motivata disdetta delle parti da comunicare con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla scadenza.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ove siano accertate situazioni di inefficienza nel caso delle attività concordate ai punti precedenti.

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione di Volontariato è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Associazione di Volontariato non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Associazione di Volontariato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della medesima, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 – Comunicazione

Ai sensi dell'art. 4 comma 6) della L.R. 15/92 la convenzione è trasmessa alla Regione Liguria a cura dell'Amministrazione Comunale proponente, che ne invia copia anche alla Prefettura per opportuna conoscenza.

Art. 16 – Registrazione



La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a cura della parte richiedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice civile ed ogni altra norma di legge applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI LAVAGNA

per il NUCLEO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguinetti)



Il Segretario Generale
(E. Monzù)

=====
Pubblicata in data 7 LUG. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messaggio Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(E. Monzù)